



COMUNE DI MIRANO
Provincia di Venezia

ORDINANZA n. 155
SINDACO

Polizia Locale

OGGETTO: MISURE A TUTELA DELLA VIVIBILITÀ, DEL DECORO E DELLA SICUREZZA URBANA.

IL SINDACO

Ritenuta la necessità di dotarsi di un organico sistema regolamentare efficace provvedendo al riordino ed aggiornamento di tutte le disposizioni regolamentari esistenti nelle varie materie di competenza dell'Ente e che incidono sulla vivibilità il decoro e la sicurezza urbana;

Considerato che nelle more dell'elaborazione di disposizioni specifiche nelle materie di competenza, per la complessità delle quali dovrà farsi ricorso ad una pluralità di atti regolamentari o accordi con esercenti o con associazioni di categoria, occorre intervenire con lo strumento dell'Ordinanza sindacale così come previsto dall'art. 54 c. 4 Testo Unico Enti Locali, modificato dalla legge 24.07.2008 nr. 125;

Considerato che alla luce della norma sopra richiamata il Sindaco può intervenire per prevenire e contrastare atti e comportamenti tali da compromettere la vivibilità della collettività creando disagio e allarme nella popolazione perché vengano lese le regole sociali per una ordinata, civile e serena convivenza e che pertanto devono trovare disciplina nell'ambito della nuova tutela della sicurezza urbana;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale che consente al Sindaco di intervenire per prevenire e contrastare, tra l'altro, le situazioni di incuria o che alterano il decoro urbano;

Considerata la vocazione turistica del territorio e importanza quindi come citato nell'articolo 2 del decreto ministeriale di prevenire tutte quelle situazioni che alterano il decoro urbano, l'incuria e il degrado che determinano lo scadimento nella qualità urbana;

Rilevato che nel territorio comunale si manifestano comportamenti che contrastano con la fruibilità del patrimonio civico e che ledono il diritto di ognuno di godere del benessere offerto dal poter vivere nel decoro igienico ed estetico dei luoghi, degli spazi e di tutto il contesto urbano;

Preso atto che è sono state segnalate più volte a questa Amministrazione Comunale, da parte di numerosi cittadini oltre che dalla Polizia Locale situazioni degenerative sulle condizioni del decoro urbano in particolare negli spazi ed aree pubbliche e/o aperte al pubblico con deposito di rifiuti di qualsiasi natura, il lasciare in stato di abbandono immobili o casolari, gli imbrattamenti dei muri ed arredi urbani, ed in genere, l'incuria nella tenuta dei luoghi;

Ritenuto necessario vietare tutte quelle situazioni e/o comportamenti rilevati in ambito cittadino che per la loro diffusione incidono fortemente sulla vivibilità cittadina, convivenza civile e pubblico decoro;

Rilevato che i sotto elencati comportamenti turbano la tranquillità delle persone e producono sovente situazioni di potenziale pericolo per la sicurezza urbana inteso come scadimento della vivibilità, della convivenza civile e della coesione sociale;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come modificato dalla legge 21 luglio 2008 n. 125;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008;

Visto l'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 come modificato dall'art. 6 bis della legge 24 luglio 2008 n. 125;

Richiamati in parte la disciplina del Regolamento per la Gestione dei Rifiuti, Regolamento Comunale di igiene e il Regolamento della Polizia Urbana

Preso atto che della presente ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Prefetto il quale con nota prot. 250/GAB/2010 del 30/09/2010, ha confermato che la stessa risulta in linea con gli ambiti di competenza specificamente indicati nel Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, art. 2 comma 1;

per quanto in premessa esposto

O R D I N A

Sul territorio comunale sono vietati tutti i comportamenti che, incidendo direttamente o indirettamente sulle condizioni di decoro degli spazi e la vivibilità dei cittadini, ledano il bene della sicurezza urbana come definito dal Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008.

In particolare:

- 1. Ferme restando le singole fattispecie di illecito penale e/o amministrativo previste da leggi statali o da altra normativa vigente anche locale, è vietato per tutti i frequentatori di luoghi pubblici o aperti al pubblico di porre in essere qualsiasi comportamento che rechi turbamento all'ordinata convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro, ed in particolare:**
 - a) *abbandonare al suolo pubblico, su panchine e su altri arredi urbani, rifiuti di qualsiasi tipo e dimensione;*
 - b) *soddisfare le proprie esigenze fisiologiche od effettuare operazioni di igiene o pulizia personale;*
 - c) *imbrattare, insudiciare, collocare scritti, disegni manifesti e striscioni su muri, monumenti, recinzioni, pali della pubblica illuminazione, arredi urbani e segnaletica stradale;*
 - d) *effettuare bivacchi sul suolo pubblico, assumendo comportamenti palesemente indecenti o fastidiosi per i passanti, provocando sporcizia o recando intralcio per la circolazione dei passanti;*
 - e) *tenere comportamenti che disturbino la pubblica quiete e la tranquillità delle persone con rumori, schiamazzi o diffusioni sonore in qualsiasi modo effettuati, se non espressamente autorizzate dall'Autorità competente.*

- 2. I detentori di cani di qualsiasi razza devono sempre utilizzare il guinzaglio nella conduzione degli stessi adottando ulteriormente tutte le cautele necessarie affinché gli stessi animali non arrechino disturbo o spavento alla popolazione, portando con sé in ogni luogo idonei mezzi per la raccolta delle loro deiezioni e provvedendo a rimuoverle dal suolo pubblico; i cani, cuccioli o adulti, unitamente a tutte le altre specie di animali, non possono in ogni caso essere utilizzati per l'accattonaggio.**

- 3. I gestori di locali di qualsiasi natura ed in qualsiasi modo definiti i concessionari di suolo pubblico temporaneo o permanente, i titolari di autorizzazioni per lo svolgimento o partecipazione di manifestazioni locali di qualsiasi genere e compresi gli ambulanti del mercato hanno i seguenti obblighi:**
 - a) *provvedere alla completa pulizia degli spazi esterni prospicienti al locale asportando ogni tipo di residuo o sporcizia abbandonato dagli avventori;*

- b) *prima di lasciare il posto debbono provvedere ad accurata pulizia del suolo pubblico in concessione e raccogliere e differenziare i rifiuti provenienti dalla propria attività e depositarli negli adeguati contenitori predisposti.*

4. I proprietari, i conduttori e/o gli aventi titolo di edifici e terreni pubblici o privati debbono mantenere in buono stato di manutenzione, pulizia e decoro gli stessi ed in particolare:

- a) *per gli immobili non abitati: eliminare ogni situazione di degrado e pericolo chiudendo e mettendo in sicurezza gli accessi in modo che non siano possibili intrusioni ed occupazioni abusive anche temporanee;*
- b) *provvedere alla rimozione di rami, foglie cadute su strade o marciapiedi (prospicienti il proprio fabbricato) per qualsiasi natura e/o inclemenza meteorica;*
- c) *per i terreni ubicati all'interno del centro abitato così come definito dall'art. 3 del C.d.S. recingere gli stessi impedendone qualsiasi utilizzo improprio e comunque, anche nel caso in cui questa non sia possibile od eccessivamente onerosa, mantenerli con la vegetazione a raso in modo da non ostacolare la visibilità ed il controllo;*
- d) *alla rimozione di erbe infestanti, stoppie, infiorescenze, ecc., e al mantenimento in costante buono stato di manutenzione delle fronti dei fabbricati e gli elementi di decoro architettonico o di pertinenza al fine di preservare il decoro urbano al fine di non arrecare danni a persone e/o a cose.*

A V V E R T E

Le violazioni alla predetta ordinanza, qualora non costituiscano ipotesi penalmente sanzionabili ai sensi dell'art. 659 del c.p. o qualora la sanzione sia già prevista da specifica normativa come nel caso previsto dall'art. 3 comma 16 e 17 della L. 15 luglio 2009, n. 94, sono punite con una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di euro 25,00 e un massimo di euro 500,00;

La diversa determinazione della cifra obblabile in misura ridotta è rimessa alla Giunta Comunale che la prevede con separato atto ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81 così come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n.125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92.

D I S P O N E

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Mirano e sarà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa ed altri organi d'informazione.

Copia della stessa verrà trasmessa alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia, alla Questura di Venezia, al Comando Compagnia Carabinieri di Mestre -VE-, alla Stazione Carabinieri di Mirano, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Mirano.

Il Comando di Polizia Locale di Mirano e gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.

Mirano, 04/10/2010

**Il Sindaco
Cappelletto dott. Roberto**

**documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale).**

Reg. Notif.

RELAZIONE DI NOTIFICA
(art. 137 e seguenti codice procedura civile)

Il sottoscritto Messo Notificatore _____ dichiara di
aver oggi notificato copia della presente al Sig. _____
mediante consegna a mani di _____
Mirano, li _____

Il Ricevente

Il Messo Notificatore

Reg. Pubbl.

Affissione Albo Pretorio

La presente ordinanza è stata affissa all'Albo pretorio dal _____ al
_____ per quindici giorni consecutivi con - senza reclami.
Mirano, _____

Il Messo Comunale
